

dipenda dal grado di approfondimento e di dettaglio delle attività svolte nel corso della verifica nonché dalla formulazione della dichiarazione relativa al parere sulla verifica. Qualora i risultati e le informazioni ottenuti durante il processo di verifica lo richiedessero, il verificatore dovrebbe essere tenuto ad adeguare una o più attività del processo di verifica per soddisfare le disposizioni volte a conseguire una garanzia ragionevole.

- (13) Al fine di evitare una sovrapposizione tra il ruolo dell'autorità competente e quello del verificatore, è opportuno definire chiaramente le responsabilità di quest'ultimo nello svolgimento della verifica. Il verificatore dovrebbe avere come punto di riferimento il piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente e valutare se questo e le procedure ivi descritte sono stati attuati in maniera corretta. Qualora rilevi un'inosservanza del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, la responsabilità di segnalare tale inosservanza nella dichiarazione di verifica dovrebbe incombere al verificatore.
- (14) Per effettuare un'adeguata verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo è necessaria la piena comprensione delle attività da questi svolte. Il verificatore dovrebbe eseguire le attività di verifica richieste solo dopo aver accertato, in esito a una valutazione preliminare, di essere in possesso delle competenze necessarie. Per garantire un elevato livello qualitativo delle attività di verifica, occorre elaborare regole armonizzate per una valutazione preliminare finalizzata a stabilire se un verificatore disponga delle competenze, dell'indipendenza e dell'imparzialità necessarie a condurre le attività di verifica richieste conformemente alle disposizioni e ai principi di cui al presente regolamento.
- (15) Lo scambio di informazioni utili tra il gestore o l'operatore aereo e il verificatore è essenziale in tutti gli aspetti del processo di verifica, soprattutto nella fase precontrattuale, nello svolgimento dell'analisi strategica a opera del verificatore e durante la verifica. È necessario stabilire una serie di requisiti armonizzati atti a disciplinare in ogni momento tale scambio di informazioni tra il gestore o l'operatore aereo e il verificatore.
- (16) Tutte le attività relative al processo di verifica sono interconnesse e dovrebbero concludersi con la presentazione di una dichiarazione di verifica da parte del verificatore, in cui figurino un parere di verifica adeguato all'esito della valutazione. È opportuno stabilire requisiti armonizzati per le dichiarazioni di verifica e l'espletamento delle attività di verifica al fine di garantire che le relazioni e le attività di verifica negli Stati membri rispettino le stesse norme.
- (17) L'analisi della probabilità di inesattezze potenzialmente rilevanti nei dati comunicati è una parte essenziale del processo di verifica e determina il modo in cui il verificatore dovrebbe condurre le attività di verifica. Ogni elemento del processo di verifica deve pertanto essere strettamente connesso all'esito dell'analisi di tali rischi di inesattezze.
- (18) È opportuno prevedere disposizioni specifiche per la verifica delle comunicazioni trasmesse dagli operatori aerei e dai gestori di siti disciplinati dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (19) Una comunicazione corretta ed efficace delle emissioni di gas a effetto serra da parte del gestore o dell'operatore aereo è essenziale ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE. Per assicurare l'adeguato funzionamento del processo di monitoraggio e comunicazione, è opportuno che le attività di verifica espletate dal verificatore riguardino anche il miglioramento continuo delle prestazioni del gestore o dell'operatore aereo.
- (20) Le attività di verifica e la presentazione delle dichiarazioni di verifica dovrebbero essere effettuate unicamente da verificatori e da membri del loro personale dotati delle competenze necessarie. I verificatori dovrebbero istituire e migliorare costantemente i processi interni atti ad assicurare che tutto il personale coinvolto nelle attività di verifica possieda le competenze necessarie all'espletamento dei compiti assegnatigli. È opportuno che i criteri per stabilire se un verificatore dispone di tali competenze siano identici in tutti gli Stati membri e che siano verificabili, obiettivi e trasparenti.
- (21) L'organismo nazionale di accreditamento istituito a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 dovrebbe essere autorizzato ad accreditare e rilasciare un'attestazione autorevole circa la competenza di un verificatore per svolgere le attività di verifica ai sensi del presente regolamento, ad adottare misure amministrative e a effettuare la sorveglianza dei verificatori.
- (22) È opportuno mettere a disposizione dei verificatori modelli e specifici formati di file al fine di agevolare l'armonizzazione tra gli Stati membri ed evitare differenze d'impostazione. I verificatori dovrebbero usare modelli o specifici formati di file elaborati dalla Commissione. Qualora uno Stato membro abbia elaborato modelli o specifiche di formato dei file a livello nazionale, questi dovrebbero almeno avere lo stesso contenuto dei modelli della Commissione per garantire impostazioni armonizzate.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 140 del 5.6.2009, pag. 114).

